



CITTÀ DI ARONA
PROVINCIA DI NOVARA

COPIA

Verbale di deliberazione n. **2**
del **CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta pubblica ordinaria di 1^a convocazione

7 GENNAIO 2021

OGGETTO
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI NEL 2020

L'anno duemilaventuno, addì sette del mese di gennaio alle ore 09:06 in Arona nella sede del Palazzo Civico, convocato in modalità telematica in videoconferenza, in virtù dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
MONTI Federico - Sindaco	X				
GUSMEROLI Alberto	X		BONETTI Paola	X	
MAZZA Monia Anna	X		ZONCA Nicola	X	
GRASSANI Marina	X		CASAZZA Davide	X	
FURFARO Antonio	X		TORELLI Carla	X	
D'ALESSANDRO Monica	X		BUTTA' Roberto	X	
MILAN Desiree	X		CAVANNA Camillo	X	
CAIRO Ferruccio	X		ED DOUMI Nezha	X	
TEMPORELLI Valentina		X	D'IPPOLITO Pietro	X	

Consiglieri assegnati al Comune: n. 16.

Sono presenti gli Assessori esterni, Dott.ssa Chiara Maria Autunno e Dott. Tullio Mastrangelo.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Corrado ZANETTA.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Dr. Ferruccio Cairo, che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI NEL 2020

L'Assessore Alberto GUSMEROLI illustra la proposta di deliberazione del tenore seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, dal comma 738 al comma 783 della legge 160 del 27 dicembre 2019, che ha istituito la nuova imposta locale che sostituisce la precedente IMU e la TASI ad invarianza di gettito

Richiamato il comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011,

Visto altresì l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Visto il comma 755 dell'art. 1 della citata Legge 160 che dispone la possibilità di aumentare l'aliquota massima al 1,14 per cento in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

Richiamata a tal riguardo la propria deliberazione n. 84 del 28 dicembre 2018 all'oggetto "TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili Anno 2019 – Conferma delle Aliquote vigenti" con la quale sono state determinate le aliquote per l'anno 2019 e la maggiorazione di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

Atteso che con propria deliberazione n. 11 del 29 maggio 2020 è stato approvato e fatto proprio il Regolamento per l'applicazione della Nuova IMU, che come sopra specificato ha sostituito IMU e TASI, di cui alla legge 147/13, con invarianza di gettito

Visto gli art. 6 e 7 del citato regolamento in merito alla definizione di abitazione principale;

Richiamato l'art. 21 del regolamento citato relativamente ai "Beni Merce";

Visto l'articolo 20 del richiamato Regolamento che stabilisce le agevolazioni e più precisamente:

- alle unità immobiliari adibite o da adibirsi ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), anche in assenza di contratto registrato, si applica l'aliquota dello 0,84%. Il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione e soltanto a seguito di presentazione di dichiarazione di variazione, e deve essere attestato dalla residenza e dimora dell'utilizzatore dell'unità concessa;
- alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente assegnate dall'Agenzia Territoriale per la Casa si applica l'aliquota agevolata pari allo 0,84 per cento;
- alle unità immobiliari locate che si sono liberate e rese sfitte nel corso dell'anno d'imposta e successivamente locate come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, si applica l'aliquota agevolata pari allo 0,84 per cento con obbligo di dichiarazione di variazione; detta agevolazione si applica anche alle unità immobiliari non locate e successivamente concesse in locazione come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, con obbligo di

dichiarazione; detta agevolazione non si applica in presenza di una mera prosecuzione di un contratto già in essere, disdetto e ristipulato anche per interposta persona;

- limitatamente alle unità immobiliari abitative oggetto di interventi di trasformazione e di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, si applica, per una durata massima di tre anni l'aliquota dello 0,84 per cento con obbligo di dichiarazione. L'agevolazione è riconosciuta unicamente a quegli interventi soggetti a permesso di costruire.

- alle unità immobiliari locate con contratto concordato o concesse in comodato gratuito a soggetti segnalati dai servizi socio-assistenziali del comune, previa comunicazione degli stessi servizi all'ufficio tributi, si applica l'aliquota agevolata pari allo 0,00 per cento

- Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, si applica l'aliquota agevolata pari allo 0,00 per cento

Atteso che a sensi dei commi 756 dell'art 1 della Legge 160/19 possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali;

Visto il comma 767 dell'art. 1 della Legge 160/19 secondo cui le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2021 nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2021, per effetto dei quali appare opportuno determinare, per l'anno 2021 le aliquote della Nuova Imposta Municipale Propria IMU, come di seguito riportato:

ALiquota 6,00 per mille da applicare alle abitazioni principali classate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

ALiquota 11,40 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e ad alle aree edificabili;

ALiquota 8,40 per mille da applicare alle seguenti casistiche:

- Alle unità immobiliari adibite o da adibirsi ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), anche in assenza di contratto registrato. Il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione e soltanto a seguito di presentazione di dichiarazione di variazione, e deve essere attestato dalla residenza e dimora dell'utilizzatore dell'unità concessa;

- Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente assegnate dall'Agenzia Territoriale per la Casa;

- Alle unità immobiliari locate che si sono liberate e rese sfitte nel corso dell'anno d'imposta e successivamente locate come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, con obbligo di dichiarazione di variazione; l'agevolazione si applica anche alle unità immobiliari non locate e successivamente concesse in locazione come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, con obbligo di dichiarazione; detta agevolazione non si applica in presenza di una mera prosecuzione di un contratto già in essere, disdetto e ristipulato anche per interposta persona;

- Alle unità immobiliari abitative oggetto di interventi di trasformazione e di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico con obbligo di dichiarazione. L'agevolazione è riconosciuta unicamente a quegli interventi soggetti a permesso di costruire;

ALiquota 0,80 per mille da applicare ai BENI MERCE

ALiquota ZERO da applicare alle unità immobiliare locate con contratto concordato o concesse in comodato gratuito a soggetti segnalati dai servizi socio-assistenziali del comune, previa comunicazione degli stessi servizi all'ufficio tributi;

Considerato che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza;

Richiamato altresì l'atto di organizzazione n. 03 del 7.10.2020 con il quale il Dirigente ha delegato, in caso di assenza temporanea, al Rag. Luongo Maurizio le proprie funzioni e responsabilità dirigenziali relative al servizio "Tributi", ai sensi dell'art.21, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile da parte della Responsabile di posizione organizzativa in ruolo presso il servizio di "Gestione risorse finanziarie ed assicurazioni" in esecuzione dell'atto di organizzazione n. 1/2020;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU anno 2021:
 - ALiquota 6,00 per mille da applicare alle abitazioni principali classate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - ALiquota 11,40 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e ad alle aree edificabili;
 - ALiquota 8,40 per mille da applicare alle seguenti casistiche:
 - a. Alle unità immobiliari adibite o da adibirsi ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), anche in assenza di contratto registrato. Il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione e soltanto a seguito di presentazione di dichiarazione di variazione, e deve essere attestato dalla residenza e dimora dell'utilizzatore dell'unità concessa;
 - b. Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente assegnate dall'Agenzia Territoriale per la Casa;
 - c. Alle unità immobiliari locate che si sono liberate e rese sfitte nel corso dell'anno d'imposta e successivamente locate come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, con obbligo di dichiarazione di variazione; l'agevolazione si applica anche alle unità immobiliari non locate e successivamente concesse in

locazione come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, con obbligo di dichiarazione; detta agevolazione non si applica in presenza di una mera prosecuzione di un contratto già in essere, disdetto e ristipulato anche per interposta persona;

d. Alle unità immobiliari abitative oggetto di interventi di trasformazione e di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico con obbligo di dichiarazione. L'agevolazione è riconosciuta unicamente a quegli interventi soggetti a permesso di costruire;

- ALIQUOTA 0,80 per mille da applicare ai BENI MERCE
- ALIQUOTA ZERO da applicare alle unità immobiliare locate con contratto concordato o concesse in comodato gratuito a soggetti segnalati dai servizi socio-assistenziali del comune, previa comunicazione degli stessi servizi all'ufficio tributi;

3) di determinare la detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, in € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2021;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al vigente Regolamento per l'applicazione della Nuova Imposta Municipale Propria approvato con propria deliberazione n. 11 del 29 maggio 2020;

6) di dare atto che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite comporta un gettito stimato per l'anno 2021 lordo pari ad € 5.480.00,00, importo che decurtato ai sensi dell'art. 1 c. 448 L. 232/2016 delle quote di alimentazione del fondo di solidarietà comunale presunte alla data odierna, si quantifica in € 4.225.070,00, e risulta iscritto alla tipologia 1.101 Imposte tasse e proventi assimilati piano finanziario di V livello "E.1.01.01.06.001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione" del Bilancio finanziario di previsione 2021-2023 in corso di predisposizione;

7) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 1 comma 767, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

Successivamente;

Attesa l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto atto propedeutico alla predisposizione del bilancio di previsione pluriennale triennio 2021 – 2023 esercizio 2021

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI NEL 2020
--

Numero proposta: 59/2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Firmato digitalmente da **Maurizio Luongo** in data 23/12/2020

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Firmato digitalmente da **Anna Maria Silvia Bodio** in data 29/12/2020

La relazione e i successivi interventi, registrati su nastro magnetico, sono integralmente trascritti e riportati in separato resoconto della seduta (ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento Interno del Consiglio Comunale).

Il Cons. Buttà annuncia il voto contrario di “Arona Domani” non condividendo l’elevata aliquota dell’imposta applicata dall’attuale Amministrazione Comunale in quanto vorrebbe maggiore coraggio da parte di quest’ultima nella convinzione che si possa fare di meglio.

Il Cons. D'Ippolito concorda riscontrando il pagamento dell'imposta non necessario nella casistica di uso gratuito dell'immobile tra genitori e figli appartenenti allo stesso nucleo familiare in quanto non apporterebbe alcun reddito.

La Cons. Torelli condivide il pensiero affermando che l'imposta sia troppo onerosa per i cittadini aronesi.

A conclusione, la proposta viene **APPROVATA** con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:

Voti favorevoli	11	
Voti contrari	5	(Buttà, Cavanna, D'Ippolito, Ed Doumi, Torelli,)
Astenuti	/	

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata, inoltre, la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, visto il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti:

Voti favorevoli	11	
Voti contrari	5	(Buttà, Cavanna, D'Ippolito, Ed Doumi, Torelli,)
Astenuti	/	

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

Il Responsabile del procedimento: Rag. Maurizio Luongo
Il Responsabile dell'istruttoria: Rag. Maurizio Luongo
Elaborazione dati: Rag. Maurizio Luongo

Letto, approvato e sottoscritto.
All'originale firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dr. Ferruccio CAIRO
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Corrado ZANETTA
firmato digitalmente

Estratto conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.